



Tribunale Ordinario di Torino

Oggetto: Pagamento contributo unificato per i processi esecutivi per consegna e rilascio (art. 605 c.p.c. e segg.) introdotto dall'art. 37, comma 6, lett. c) del D.L. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011.

Prot. 5635/s.

Torino, 3 novembre 2011

Al Signor Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
TORINO

A seguito della nota di questo Ufficio in data 7/10/2011 (che si allega in copia), relativa a quanto in oggetto, **si precisa che la quietanza di versamento (F23)** che gli Avvocati consegnano agli Ufficiali Giudiziari al momento della richiesta di esecuzione del verbale di consegna e rilascio ex artt. 605, 606, 608 c.p.c. e comunque prima dell'esecuzione della consegna o dello sfratto, **deve contenere i seguenti riferimenti:**

1. **numero di R.G. della convalida di sfratto** (precisando che il verbale di sfratto o consegna assumerà successivamente un nuovo numero di ruolo generale dell'esecuzione),
2. **C.U. di 121,00 euro (Cod. Trib. 941 T),**
3. **Diritti forfettari di 8,00 euro (Cod. Trib. 943 T),**
4. **Ufficio o ente = 9 BX,**
5. **Sub codice = 13,**
6. **Codice Territoriale = L219.**

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Il Coordinatore del Settore Civile
dott. Andrea Porceddu



Tribunale Ordinario di Torino

Oggetto: Pagamento contributo unificato per i processi esecutivi per consegna e rilascio (art. 605 c.p.c. e segg.) introdotto dall'art. 37, comma 6, lett. c) del D.L. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011.

Prot. 5190/s

Torino, 7 ottobre 2011

Al Signor Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
TORINO

Le recenti disposizioni previste dalla Legge 111/2011, recanti "*Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*", hanno escluso dall'esenzione dal contributo unificato i procedimenti per consegna di beni mobili e rilascio di beni immobili, facendo ricadere le fattispecie citate nella previsione normativa prevista dall'art. 13, comma 2, T.U. Spese di giustizia.

La circolare del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del personale e della formazione, in data 19/9/2011, prot. n. 6/1517/035/2011/CA ha precisato che le Cancellerie sono tenute a percepire, per i procedimenti in oggetto, il pagamento del c.u.

La Cancelleria Esecuzioni Mobiliari di questo Tribunale si è accordata con il Dirigente dell'UNEP presso la Corte d'Appello di Torino, il quale ha invitato gli Ufficiali Giudiziari ad acquisire la quietanza di versamento (F23) di 121 euro del C.U. più 8 euro per diritti forfetari, al momento della richiesta del primo atto di esecuzione, ex artt. 605, 606 c.p.c per i beni mobili ed ex art. 608 c.p.c per il rilascio di beni immobili.

Pertanto, nello spirito di collaborazione sempre dimostrato nei confronti di questo Tribunale, **si prega il Consiglio dell'Ordine di comunicare agli iscritti la necessità che le richieste di parte che rientrano nelle previsioni degli artt. 605, 606 e 608 c.p.c devono essere effettuate allegando il modello F23 in cui risultino onorati i versamenti di 121 euro per C.U. e 8 euro per diritti forfetari.**

In caso di omesso versamento la Cancelleria, con notevole dispendio di tempo, a fronte della nota carenza di personale, sarà costretta ad esperire le laboriose procedure di recupero, mediante apertura della partita di credito e trasmissione ad Equitalia per la riscossione.

Si ringrazia per l'attenzione e la preziosa collaborazione.

Il Coordinatore del Settore Civile
dott. Andrea Porceddu